

**DOCUMENTO DI STIPULA**  
**Procedura n. AD 04/2023 - AGP-GAR**

per l'affidamento del servizio di esecuzione di una livellazione geometrica di alta precisione da Treviso a Venezia, nel rispetto delle prescrizioni della Commissione Geodetica Italiana.  
CIG 9744852A42 – CUP J29E20000260001

**TRA**

l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (nel seguito indicata come ISPRA) con sede e domicilio fiscale in Roma, Via Vitaliano Brancati, 48 - C.F. e P.Iva n. 10125211002, in persona dell'Ing. Maurizio Ferla, nella sua qualità di Titolare di CRA C10

**E**

la Società TO.TE.M. S.r.l., con sede legale in Via Massimo d'Azeglio, 9 - 20089 Milano (MI)- C.F. e P.Iva 06215890150, in persona del suo legale rappresentante.

**PREMESSO**

- a. che l'Affidatario è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui all'art. 80 del Codice;
- b. che l'Affidatario conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché il disciplinare di affidamento, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- c. che l'Affidatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1**

**Norme regolatrici**

1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'offerta economica, il Capitolato Tecnico e le eventuali offerte migliorative proposte in sede di indagine di mercato/riciesta di preventivo.
2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
  - a) dalle disposizioni del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "*Codice dei contratti pubblici*" (nel seguito denominato "*Codice*") e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
  - b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato in quanto compatibili.

**Art. 2**

**Oggetto**

1. Il presente contratto ha per oggetto il servizio di esecuzione di una livellazione geometrica di alta precisione da Treviso a Venezia, nel rispetto delle prescrizioni della Commissione Geodetica Italiana così come descritto al punto 2) del Capitolato Tecnico e le eventuali offerte migliorative proposte in sede di indagine di mercato/riciesta di preventivo dall'Affidatario, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non allegate, ai seguenti patti e condizioni.

### **Art. 3**

#### **Importo contrattuale**

1. L'ammontare complessivo del contratto è pari ad € 13.450,00 (euro tredicimila quattrocentocinquanta/00), più Iva 22% pari ad € 2.959,00.

### **Art. 4**

#### **Durata e luogo della prestazione**

1. Il servizio cui all'art. 2 dovrà concludersi entro il 31 maggio 2023.
2. I termini contrattuali decorrono dalla data del verbale di inizio attività e terminano alla data del verbale di fine attività. I verbali verranno redatti a cura del Direttore dell'esecuzione del contratto.
3. I luoghi di esecuzione della prestazione sono i seguenti: Linea IGM35, passante per i comuni di Treviso, Preganziol, Mogliano Veneto e Mestre-Venezia, linea IGM170 con percorso esclusivamente nel Comune di Venezia e l'attraversamento di Mestre, come proposto da ISPRA.

### **Art. 5**

#### **Condizioni e modalità di esecuzione e di gestione del servizio**

1. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute a punto 7) e 9) del Capitolato Tecnico e nell'offerta presentata in sede di gara, senza alcun onere aggiuntivo.

### **Art. 6**

#### **Subappalto**

1. L'Affidatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna prestazione oggetto del contratto.

### **Art. 7**

#### **Garanzia definitiva**

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Affidatario deposita garanzia, resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore dell'ISPRA.

### **Art. 8**

#### **Fatturazione e pagamenti**

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 3, l'Affidatario potrà emettere fattura così come indicato nel Capitolato Tecnico (punto 11).
2. Il pagamento di ciascuna fattura avviene nel termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dall'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione/certificato di verifica di conformità/collaudato.
3. L'eventuale anticipazione del prezzo contrattuale, calcolata sul valore del contratto in misura pari al 20% (venti per cento), secondo quanto disposto dall'art. 35, comma 18 del Codice, è corrisposta entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio della prestazione, subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria/assicurativa di importo pari all'anticipazione,
4. Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 89/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, le fatture elettroniche emesse verso l'ISPRA dovranno **obbligatoriamente** riportare i seguenti riferimenti:
  - a. sigla CRA C10
  - b. numero di procedura AD 04/2023 – AGP-GAR
  - c. CIG 9744852A42
  - d. CUP J29E20000260001

5. Le fatture difformi da quanto esposto non potranno essere pagate.
6. Il pagamento di tutti gli importi contrattuali, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, sarà effettuato esclusivamente sul/sui conto/i corrente/i bancari e/o postali dedicati.

#### **Art. 9**

##### **Penali**

1. Le penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore sono commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera pari al 1‰ (1 per mille) dell'ammontare netto e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% (dieci per cento) di detto ammontare netto contrattuale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Affidatario per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto.
2. L'Affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie controdeduzioni al Direttore nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione, che verranno valutate dall'ISPRA.
3. In caso di applicazione delle penali, l'ISPRA procede al recupero del relativo importo in sede di pagamento delle fatture, ovvero ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
4. Ove, successivamente alla stipula del presente contratto, fosse accertato il difetto del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, di cui agli artt. 80 e 83 del Codice, ISPRA risolverà lo stesso pagando, in tal caso, il corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, incamerando la cauzione definitiva e/o applicando la penale del 10%.

#### **Art. 10**

##### **Risoluzione**

1. L'ISPRA può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 del Codice.
2. In caso di risoluzione per grave inadempimento l'ISPRA ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Affidatario, restando salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
3. In ogni caso si conviene che l'ISPRA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Affidatario con PEC, nei seguenti casi:
  - a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ISPRA;
  - b. violazione delle condizioni e delle modalità di esecuzione del servizio come da Capitolato Tecnico.
4. Il contratto di appalto è risolto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del Codice.
5. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

6. In caso di risoluzione del contratto, l'Affidatario si impegnerà a fornire all'ISPRA tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.
7. In ogni caso, l'ISPRA potrà recedere dal contratto qualora sia accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80 del Codice.

#### **Art. 11**

##### **Modifica del contratto durante il periodo di efficacia**

1. La modifica del contratto di appalto è disciplinata dall'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016, nonché dall'art. 22 del D.M. 49/2018 ed è autorizzata dal RUP.
2. Eventuali opzioni contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) ed e) del Codice sono previste e disciplinate dal Capitolato Tecnico.

#### **Art. 12**

##### **Direttore dell'esecuzione del contratto**

1. Il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) è il Dott. Franco Crosato. Egli è preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto.

#### **Art. 13**

##### **Patto di Integrità**

1. I contraenti conformano i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché all'esplicito impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente, tramite intermediari, al fine dell'assegnazione dell'appalto/dell'accordo quadro e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
2. Il personale dell'ISPRA, impiegato ad ogni livello nell'espletamento delle procedure del presente affidamento e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto stipulato, è consapevole del presente Patto di Integrità, il cui spirito condivide pienamente, nonché delle sanzioni previste a suo carico in caso di mancato rispetto di esso.
3. L'ISPRA si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti le gare come previsto dalla Legge n. 190/2012 e dal D.lgs. n. 33/2013.
4. L'Affidatario si impegna a comunicare, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016, qualsivoglia conflitto di interesse dovesse insorgere nella fase esecutiva dell'appalto, rispetto ai soggetti intervenuti nella procedura di affidamento, nonché qualsivoglia ulteriore causa ostativa prevista dalla normativa vigente. Si impegna, altresì, ad astenersi prontamente da qualunque atto e/o comportamento dal quale possa derivare un conflitto di interesse.
5. L'Affidatario si impegna a segnalare all'ISPRA qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento dell'affidamento e/o durante l'esecuzione dell'appalto/dell'accordo quadro, da parte di ogni interessato o addetto, o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'affidamento in oggetto.
6. L'Affidatario attesta, altresì, che non si è accordato con altri partecipanti alla indagine di mercato per limitare con mezzi illeciti la concorrenza.
7. L'Affidatario si impegna a rendere noti, su richiesta dell'ISPRA, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto.
8. L'Affidatario si impegna a rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165", il quale definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà,

imparzialità e buona condotta che anche i prestatori di beni e servizi per la pubblica amministrazione sono tenuti ad osservare.

9. L’Affidatario accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di Integrità, potranno essere applicate le seguenti sanzioni, secondo la gravità della violazione accertata:
- valutazione del comportamento dell’Affidatario ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-bis del Codice;
  - risoluzione del contratto;
  - eventuale escussione della cauzione, ove prevista.

**Art. 14**

***Pantouflage-revolving doors***

- L’Affidatario si obbliga ad osservare il divieto di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 in materia di *pantouflage-revolving doors*, nonché il “Codice di comportamento dei dipendenti dell’ISPRA” consultabile sul sito web dell’ISPRA nella sezione: Amministrazione trasparente.
- La violazione del citato art. 53, comma 16-ter determina la nullità del presente contratto e l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

**Art. 15**

**Trattamento dei dati personali**

- L’Amministrazione provvede al trattamento dei dati personali strettamente necessari a dare esecuzione al presente affidamento ed esclusivamente per le finalità ad esso correlate, nel rispetto della normativa europea e nazionale contenuta nel Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - “GDPR” (Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) e nel D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 di adeguamento (“Codice in materia di protezione dei dati personali”).
- Gli operatori economici dovranno aver preso visione delle Informazioni sul trattamento dei dati fornite da ISPRA, in qualità di Titolare del trattamento, a norma dell’art. 13 del Regolamento.

**Art. 16**

**Foro di competenza**

- Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Roma.

**Art. 17**

**Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali**

- Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, comma 14 del Codice.
- Sono a carico dell’Affidatario tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d’uso ed ogni altro onere tributario. L’imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro pagine del presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto

per l’Affidatario

.....\*

per l’ISPRA

.....\*

\*) Firma apposta digitalmente ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016, nel rispetto dell’art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).